

## Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

### Approvazione del codice di procedura penale.



#### Art. 355 Convalida del sequestro e suo riesame

- 1** . Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
- 2** . Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
- 3** . Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo [324](#).
- 4** . La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

#### Giurisprudenza:

Il soggetto che impugna in sede di riesame un decreto di sequestro probatorio deve dimostrare il titolo alla restituzione del bene, di tal che, laddove si tratti di struttura alberghiera abusiva insistente su terreno patrimoniale dello Stato e il tribunale annulli il provvedimento di sequestro per difetto di esigenze probatorie, il bene va restituito non agli occupanti abusivi ricorrenti, ma allo Stato, che, in base al principio dell'accessione, è proprietario dell'albergo situato abusivamente sul suolo pubblico (Trib. Cosenza, 20.4.2006).

Il decreto del P.M. di convalida del sequestro - eseguito nei locali della società in presenza del legale rappresentante cui sia notificato il relativo verbale - è sufficientemente motivato allorché consenta l'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro attraverso il richiamo per relazione dagli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza che sia necessaria un'effettiva materiale riproduzione di tali atti all'interno o in allegato alla convalida, posto che il diritto di difesa è, in tale ipotesi, garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del P.M. e dal successivo deposito di tali atti (**Cass. pen., Sez. V, n. 7278 del 2006**).

In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. [355](#) c.p.p., ogni qualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che, qualora il P.M. - delegando la polizia giudiziaria e indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata - disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. [253](#) c.p.p., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ipotesi, qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. [355](#) comma 2 c.p.p., l'interessato potrà invece avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al G.i.p. contro l'eventuale diniego (**Cass. pen., Sez. V, n. 4263 del 2005**).

In tema di riesame della convalida del sequestro, per la decorrenza del termine di proposizione dell'istanza, che l'art. [355](#) comma 3 c.p.p. individua nella data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, occorre fare riferimento non al momento in cui l'interessato sia venuto comunque a conoscenza del sequestro, bensì a quello in cui abbia avuto notizia del sequestro convalidato e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida (**Cass. pen., Sez. II, n. 774 del 2005**).

Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del P.M. non emesso in udienza, ancorché perfetto e valido, non decorrono dalla data dallo stesso apposta al momento della compilazione, bensì dal momento in cui viene sottoscritto dal segretario, acquisendo attraverso tale certificazione data certa (**Cass. pen., Sez. III, n. 40195 del 2005**).

In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non ha a oggetto la concreta fondatezza dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi

di reato e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come corpus delicti, e quindi all'esistenza di una relazione di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale (**Cass. pen., Sez. II, n. 34625 del 2005**).



[Stampa questa Pagina](#)